



Consiglio Regionale della Campania

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
in persona del Presidente p.t., avv. Fabio Benigni,
nato ad Avellino il 21 giugno 1974

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
in persona del Presidente p.t., on.le ing. Pietro
Foglia, nato a Baiano (AV) il 5 marzo 1950

PREMESSO

- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino promuove la formazione dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati, favorendo esperienze professionali finalizzate all'approfondimento di particolari rami del diritto;
- che l'art. 11, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dispone che: "l'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale";
- che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato il 21 febbraio 2014 il Regolamento per la formazione continua;
- che il Consiglio Regionale della Regione Campania è impegnato in attività istituzionali di natura legislativa ed amministrativa che afferiscono questioni giuridiche peculiari e, prevalentemente, di diritto amministrativo, delle quali intende rendere partecipi i praticanti avvocati abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti al Registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Avellino i giovani avvocati, al fine di contribuire alla loro migliore formazione professionale.



Consiglio Regionale della Campania

Le parti intendono organizzare percorsi formativi per favorire l'approfondimento di questioni giuridiche di competenza del Consiglio regionale, attraverso il coinvolgimento di praticanti avvocati abilitati al patrocinio e dei giovani avvocati nello studio delle tematiche giuridiche più frequentemente affrontate dalla competente Direzione Generale del Consiglio Regionale.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Il presente accordo ha validità di anni due e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto con un preavviso, da comunicarsi per iscritto, di almeno tre mesi.

Articolo 3

Il presente accordo ha ad oggetto la possibilità per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio iscritti al Registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Avellino, nonché per gli Avvocati iscritti all'Albo di Avellino da un tempo non superiore a cinque anni, e che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di scadenza dell'avviso da pubblicare a cura del Consiglio dell'Ordine, di essere ammessi a svolgere percorsi formativi presso il Consiglio Regionale della Campania.

Articolo 4

Ciascun percorso formativo avrà la durata di mesi sei e sarà svolto senza pregiudizio della pratica ed attività forense e sotto il controllo del *dominus*, che riferirà al Consiglio dell'Ordine - al termine del semestre - sul proficuo svolgimento delle attività del praticante. Per quanto concerne i percorsi formativi degli Avvocati iscritti all'Albo da un periodo non superiore a cinque anni, il Consiglio dell'Ordine individua un avvocato iscritto all'Albo da almeno venti anni, che svolge funzioni di *tutor*.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

L'Avvocato ovvero il praticante abilitato al patrocinio ammesso al percorso formativo avrà accesso alle banche dati giuridiche del Consiglio Regionale della Campania ed elaborerà, su richiesta della competente U.D., pareri *pro veritate* e relazioni su argomenti relativi a materie specifiche, con la collaborazione degli esperti della Regione, senza necessità della presenza negli uffici, potendo utilizzare la via telematica.

Le materie su cui verteranno i pareri vertono, in linea generale, sulle seguenti tematiche:

pubblico impiego applicazione DLgs 165/2001 per il comparto regioni; procedimenti ad evidenza pubblica ci cui al codice appalti (DLgs 163/2006); problematiche afferenti la privacy; problematiche afferente la sicurezza luoghi di lavoro; applicazione delle norme in materia di lotta alla corruzione (DLgs 33/2013); disciplina fiscale IVA e IRPEF in materia di contratti; competenza legislativa e regolamentare delle regioni (titolo V costituzione artt. 117-119); riforme legislative e costituzionali; nomine, designazioni e istituto del gradimento (applicazione DLgs 39/2013 e L.R.17/1996).

Articolo 6

La Commissione mista, che selezionerà i partecipanti al percorso formativo in base ai titoli ed a eventuale colloquio, sarà composta da due componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, due componenti designati dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. La domanda di partecipazione allo stage dovrà pervenire, anche per via telematica, secondo le modalità previste dalla Commissione mista e pubblicate sui siti istituzionali dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e del Consiglio regionale della Campania.

Articolo 7

Il percorso formativo è riservato ad un numero minimo di sei partecipanti per semestre. Sono incompatibili e saranno esclusi i candidati che abbiano rapporti di



Consiglio Regionale della Campania

parentela e affini entro il terzo grado con Consiglieri regionali o con consiglieri dell'Ordine degli Avvocati. Si applica la legge regionale della Campania in materia.

Articolo 8

La Commissione mista, all'esito del percorso formativo, sentiti gli autori dei pareri, rilascerà attestazione con valutazione degli elaborati e disporrà la pubblicazione di quelli giuridicamente più rilevanti, a suo insindacabile giudizio, sui siti istituzionali dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e del Consiglio regionale della Campania.

L'Ordine degli Avvocati di Avellino, in applicazione del Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense, provvede al riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione del percorso formativo.

Il Consiglio regionale provvede, previa iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie necessarie, a liquidare ai soggetti che accedono ai percorsi formativi la indennità nei modi e limiti stabiliti dalla normativa regionale di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Articolo 9

La presente convenzione ha effetto a far data dal 1 gennaio 2015.

Eventuali modifiche al presente protocollo daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti integrativi e/o modificativi.

Avv. Fabio Benigni

On.le ing. Pietro Foglia

Avellino, 18 dicembre 2014